Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 24 settembre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 222 del 24 settembre 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Società anonima Cotonificio Enrico Candiani, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate nella 7ª estrazione del 25 agosto 1936-XIV. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Cartelle 3,50 %, 4 % ordinarie, 4 % conversione e 5 % ordinarie sorteggiate nei giorni 12 e 13 agosto 1936-XIV. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate per il pagamento e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino:** Elenco delle obbligazioni 6 % - 2ª emissione - sorteggiate il 26 agosto 1936-XIV. — Elenco delle obbligazioni sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1698.
Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione fatta allo Stato dal comune di Imperia.

N. 1698. R. decreto 9 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la guerra, il Ministro per le finanze è autorizzato ad accettare la donazione del terreno, posto in regione Primo, in comune di Imperia, della superficie di mq. 30.130 (rappresentato dalle particelle del foglio V del Catasto di detto Comune ai numeri di mappa 296, 583, 499, 500 e 294), della proprietà dei fabbricati che insistono su detto terreno e della comproprietà della striscia di terreno, distinta con il numero di mappa 584, fatta da detto Comune allo Stato per la sistemazione dell'accasermamento in quel Presidio, con contratto del 14 maggio 1936-XIV.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 14 agosto 1936-XIV, n. 1699.
Erezione in ente morale della « Fondazione XX Settembre 1912 - Battaglia di Sidi Bilal ».

N. 1699. R. decreto 14 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione XX Settembre 1912 - Battaglia di Sidi Bilal » costituita col capitale nominale di L. 10.000 e la cui rendita è destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa del 52° Reggimento fanteria « Alpi », viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV, n. 1700.
Dichiarazione formale dei fini di n. 6 Confraternite della provincia di Bari.

N. 1700. R. decreto 24 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Bari:

1. Adelfia - Confraternita del SS.mo Sacramento nel rione Canneto.
2. Acquaviva delle Fonti - Confraternita di Maria SS.ma del Rosario.
3. Altamura - Confraternita del SS.mo Sepolcro.
4. Giovinazzo - Confraternita di S. Maria di Costantinopoli.
5. Monopoli - R. Arciconfraternita del SS.mo Sacramento.
6. Noicattaro - Confraternita del SS.mo Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 14 agosto 1936-XIV, n. 1701.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Terziarie Domenicane di S. Sisto Vecchio, con sede in Roma.

N. 1701. R. decreto 14 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Terziarie Domenicane di S. Sisto Vecchio, con Casa generalizia in Roma, via Valle delle Camene, 13.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV.
Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1920 col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Catania;

Visti i Regi decreti 26 marzo 1922, 24 gennaio 1926 e 10 luglio 1930 con i quali furono approvati, rispettivamente, il primo, il secondo ed il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1929 col quale fu disposta la pubblicazione dello schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia stessa in corso d'istruttoria;

Visto lo schema di quinto elenco suppletivo concernente la iscrizione tra le acque pubbliche di due gruppi di sorgenti non comprese nei precedenti elenchi;

Visti gli atti della istruttoria sul cennato schema di quinto elenco suppletivo disposta con decreto Ministeriale 5 ottobre 1934, n. 5802, durante la quale furono prodotte le seguenti opposizioni:

1° dalla Soc. an. Acque di Casalotto avverso la iscrizione delle sorgenti indicate nel n. 2 dello schema;

2° dalla Soc. Acque Carcaci del Fasano avverso la iscrizione delle sorgenti Carcaci (n. 1 dello schema);

3° dalla ditta Paternò Castello di San Giuliano avverso la iscrizione delle sorgenti indicate col nome di San Giuliano e Leucatia al n. 1 dello schema;

4° dalla ditta Vadalà Terranova avverso la iscrizione delle sorgenti di Leucatia da distinguersi da quelle di cui all'opposizione precedente;

Ritenuto che gli opponenti di cui ai nn. 1, 2, 3 deducono in sostanza che le acque iscritte nello schema sono acque sotterranee raccolte con lunghe e profonde gallerie, le quali captano polle e vene idriche di diversa origine, ricercate in vaste zone del territorio stesso a molta profondità e che dette acque hanno acquistato attitudine ad usi di pubblico e generale interesse solo in virtù di tali costose e vetuste opere di raccolta, delle quali hanno beneficiato le popolazioni per usi potabili ed irrigui; che ciò non basta a farle classificare tra le acque pubbliche, dovendo il carattere pubblico, e cioè quell'attitudine che la legge vuole perchè le acque siano pubbliche essere insita nelle acque stesse, come sono in natura, e non acquista attraverso l'opera dell'uomo e l'iniziativa privata;

Che essi opponenti inoltre deducono che il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, non ha esteso, nè poteva estendere, in base al mandato conferito al Governo del Re dalla legge 18 dicembre 1927, numero 2595, la categoria delle acque pubbliche, ma ha voluto soltanto chiarire la nozione espressa dalla legge precedente, al fine di porre un argine a quella corrente della giurisprudenza che attribuiva carattere privato ai corsi di acqua alla cui alimentazione comunque contribuisse l'opera dell'uomo;

Che in appoggio a tale tesi essi aggiungono che dalla relazione fatta al Senato e dalle dichiarazioni fatte dal Ministro del tempo in occasione dell'approvazione del disegno di legge che, nel convertire in legge il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, delegava al Governo la facoltà di emanare nuove norme sulle acque pubbliche, risulta che le norme emanande dovevano lasciare inalterati i criteri di demanialità delle acque e che, quanto alle acque sotterranee, doveva rimanere immutato lo stato di fatto e di diritto esistente;

Che sempre a sostegno della loro tesi gli opponenti deducono infine la mancanza di norme transitorie nella nuova legge relativamente alle acque sotterranee precedentemente scoperte, il che dimostrerebbe come le acque sotterranee, già considerate private, non possono, pel citato testo unico, classificarsi fra le pubbliche;

Che l'opponente di cui al n. 4 adduce, a sostegno della natura privata delle sorgenti di Leucatia, l'esiguità del volume d'acqua captato;

Considerato in linea di fatto che le acque inscritte nello schema sono quelle raccolte, per mezzo di lunghe gallerie e di pozzi a grande profondità, da sorgenti di più o meno notevole portata, piccole polle, trasudamenti e vene idriche in vaste zone di territorio, nei meandri delle lave etnee;

Che non v'è dubbio che la portata notevole di acqua — circa 2000 litri al secondo — risulta da opere di raccolta e di eduzione, e tale portata serve all'alimentazione idrica di grandi centri come Acireale e Catania oltre che alla irrigazione di terreni;

Considerato che erroneamente gli opponenti attribuiscono all'art. 3 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, come pacifica l'interpretazione che le acque edotte alla superficie per opera dell'uomo si debbano considerare private, essendo tale interpretazione stata contrastata dall'Amministrazione e da parte della dottrina, secondo cui le acque portate alla superficie del suolo con mezzi artificiali potevano considerarsi pubbliche quando per la loro portata e per le altre condizioni indicate nel citato art. 3 avessero attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

Che pertanto non può aver valore il richiamo fatto dagli opponenti ai lavori preparatori della legge di delega del 1927;

Considerato che la questione va piuttosto risoluta secondo il testo della nuova legge derivante dall'ampia delega attribuita al Governo dal potere legislativo di emanare norme sulle acque superficiali e sotterranee, delega che attribuiva al Governo non solo la facoltà di raccogliere le norme vigenti in un testo unico ma anche e principalmente quella di emanare disposizioni sulle acque superficiali e sotterranee modificando e integrando le norme vigenti per il coordinato ed organico disciplinamento della intera materia;

Che la espressa parificazione delle acque sotterranee a quelle superficiali, all'effetto della distinzione tra le acque private e quelle pubbliche, quando le acque sotterranee siano scoperte e portate alla superficie per la utilizzazione, costituisce norma che, anche se nuova, ha lo scopo di coordinare organicamente tutta la materia;

Considerato che il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, contiene tutta una disciplina delle acque sotterranee, le cui norme, nel loro complesso, dimostrano che esse sono considerate sotto l'aspetto del pubblico interesse;

Che l'art. 1 dichiara pubbliche le acque, anche se estratte dal sottosuolo, che, per la loro portata o per l'ampiezza del bacino imbrifero abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse;

Che non è, pertanto, dubbio che anche le acque sotterranee, se sono utilizzabili per usi di pubblico e generale interesse per la loro portata o per l'ampiezza del bacino imbrifero, in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, devono essere considerate pubbliche;

Che nella specie non v'è dubbio che servendo le acque Casalotto per l'alimentazione di due grandi città come Catania ed Acireale e per la irrigazione di vasti territori non difetta l'elemento dell'interesse pubblico nell'uso che delle acque stesse si fa o può farsi trattandosi di una massa d'acqua della portata di litri 2000 al minuto secondo all'uscita dell'acquedotto e pertanto non è discutibile che l'utilizzazione di tale importante portata in una regione scarsa d'acqua, come la Sicilia, è di pubblico generale interesse;

Che lo stesso può dirsi delle acque Carcaci di minore ma pur notevole importanza, le quali hanno una portata complessiva di litri 88 al minuto secondo;

Considerato, che quanto agli altri argomenti degli opponenti e cioè che le acque di che trattasi non hanno dette portate in natura, ma che queste derivano dalle opere artificiali di raccolta ed emungimento, mentre le vene idriche e polle allacciate mediante tali opere, singolarmente considerate, non avrebbero alcuna importanza, sta il fatto che alcune delle sorgenti captate nel sottosuolo sono già per loro natura di notevole portata: dai 200 ai 20 litri, mentre non tutte le sorgenti captate si sono potute regolarmente misurare;

Che in ogni modo, nè la parola nè lo spirito della legge autorizzano a ritenere che il contributo delle opere artificiali, attraverso le quali le acque vengono captate, raccolte e portate alla superficie, sia elemento per escludere il carattere pubblico, attribuito dall'art. 1 alle acque sorgenti e fluenti anche se estratte artificialmente dal sottosuolo;

Che nel caso di che trattasi è irrilevante la circostanza che le singole vene idriche, polle e sorgenti in sè considerate non sarebbero utilizzabili, mentre solo l'opera dell'uomo le ha rese tali, perchè ciò in misura diversa avviene di ogni acqua superficiale o sotterranea, sia perchè la utilizzazione in ogni caso è fatta mediante opere di captazione e di presa, sia perchè spesso occorre allacciare sorgenti diverse e derivare anche da diversi corsi d'acqua per un'unica utilizzazione;

Che l'argomentazione secondo la quale ciascuna sorgente o polla allacciata non abbia, singolarmente considerata, tale portata da consentire una utilizzazione di pubblico interesse, non vale ad escluderne il carattere pubblico se essa, insieme alle altre, può determinare la possibilità di quell'utilizzazione, tanto più se, come nella specie, le diverse sorgenti formino tutto un vasto bacino imbrifero, che costituisce come un ampio serbatoio di acqua, di imponente portata; anche un corso d'acqua superficiale può trarre il suo alimento da numerose piccole sorgenti, ognuna delle quali, di per sè, apparirebbe di trascurabile importanza, ma concorre a formare il flume in cui defluisce;

Ora, se per le acque superficiali il bacino imbrifero alimenta un corso d'acqua, è ovvio che nel sottosuolo ciò non sempre può avvenire, è se le singole sorgenti si disperdono naturalmente nei meandri sotterranei, ciò non toglie che il bacino sussista naturalmente e che la captazione delle acque fatta da un privato possa impoverire il bacino e non può perciò attribuire al privato stesso la proprietà di una così importante ricchezza, che per sua natura ha carattere di dominio pubblico. Il bacino imbrifero sotterraneo non è creato dall'uomo ma dalla natura: esso costituisce un bene pubblico, per la sua origine e per la sua possibile utilizzazione; non appartiene ad alcuno nemmeno per diritto di proprietà, perchè non sta nei confini di un fondo, epperò anche il suo sfruttamento deve essere regolato dallo Stato non essendo giusto che la captazione delle polle di acqua che lo formano sia fatto dal primo che arriva nel suo esclusivo interesse.

Le acque di cui trattasi fanno parte di un bacino alimentato dalle precipitazioni meteoriche, accumulate nel sottosuolo attraverso le colate laviche permeabili. Se si tien conto dell'altezza annua di tali precipitazioni e del coefficiente di penetrazione, si può dedurre che il bacino di alimentazione delle sorgenti, polle e vene idriche captate nella zona etnea deve avere una estensione fra i 200 e i 300 Kmq.

Ma se la legge attribuisce il carattere pubblico alle acque che hanno quei tali requisiti per l'ampiezza del bacino imbrifero, non è dubbia la conclusione che le acque di cui allo schema di elenco in esame siano pubbliche, anche per questo riflesso;

Considerato, quanto alla questione dei diritti quesiti sollevata dagli opponenti, per cui essi rilevano, a favore della propria tesi, la mancanza nella legge di disposizioni transitorie, che tali diritti, quando si tratti di acque pubbliche, così per le acque superficiali come per le sotterranee, non possono consistere nella proprietà delle acque, bensì nell'uso di esse; la legge riconosce i diritti degli antichi utenti e riserva la concessione agli utenti anche di data recente per le acque inscritte negli elenchi suppletivi; e non occorreva che la legge dettasse altre disposizioni transitorie, così come non ne furono dettate nel R. decreto-legge 9 ottobre 1919, bastando per le acque dichiarate pubbliche la norma che tutela i diritti di uso legittimamente acquisiti e le utilizzazioni in atto al momento della pubblicazione degli elenchi suppletivi;

Considerato che per i suindicati motivi tutte le opposizioni anzidette vanno respinte e lo schema di elenco suppletivo in esame può essere approvato;

Che per ragione di chiarezza è da modificare l'ultima parte della denominazione delle sorgenti di cui al n. 1, seconda colonna, dell'elenco, per tenere distinte, come si è già accennato, le sorgenti di San Giuliano da quelle della Leucatia, e poichè le sorgenti quali sono condottate nei canali degli opponenti risultano nell'elenco identificato col nome loro attribuito, conviene sostituire la dizione della quinta colonna, ove si indicano i limiti in cui le acque iscritte sono dichiarate pubbliche, con la seguente « per l'intera loro portata »;

Visto l'unito elenco modificato come sopra detto;

Visto il parere 14 marzo 1936, n. 11/2231, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè le relative norme regolamentari;

Su proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinte le opposizioni e salvi i diritti degli opponenti tutelati dalla legge, è approvato il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Catania, giusta l'unito esemplare visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1936 - Anno XIV
Registro n. 15, Lavori pubblici, foglio n. 262.

5° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania

Num. d'ord. 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Gruppo sorgenti Fasano Carcaci e di San Giuliano e della Leucatia	Utilizzate per uso agricolo e potabile; non hanno sfocio e si spagliano nella campagna attraverso le fessure della lava	Gravina di Catania e Sant'Agata Li Battiati	Per l'intera loro portata
2	Gruppo sorgenti Tavolone, Consolazione, Madonna del Sangue Alto Madonna del Sangue Basso e Reitana	Utilizzate per uso agricolo e potabile; non hanno sfocio e si spagliano nella campagna attraverso le fessure della lava	Acicatena ed Aci Sant'Antonio	Per l'intera loro portata

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
come da R. decreto 7 agosto 1936 - Anno XIV:

Il Ministro per i lavori pubblici: COBOLLI-GIGLI.

(3806)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1936-XIV.

Nuove agevolazioni fiscali a favore delle Scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, che reca agevolezze fiscali a favore delle Scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali;

Visto l'art. 23 del decreto Ministeriale 16 febbraio 1936-XIV che stabilisce le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766;

Ritenuta la necessità di aumentare i quantitativi di benzina e benzolo puro e raffinato ed oli minerali lubrificanti fissati nell'art. 23 del decreto Ministeriale 16 febbraio 1936-XIV sopra citato concessi in franchigia ai piloti turisti e da essi consumati nella loro attività di voto dalla entrata in vigore del decreto stesso e fino al 31 dicembre 1936;

Decreta:

La franchigia consentita dal terzo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, a favore dei piloti turisti nazionali, per i carburanti e lubrificanti da essi consumati nella loro attività di volo dalla entrata in vigore del decreto Ministeriale 16 febbraio 1936-XIV, che fissa le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, al 31 dicembre 1936, anzichè per i quantitativi elencati all'art. 23 del decreto Ministeriale 16 febbraio 1936 viene concessa per i seguenti quantitativi:

Benzina, quintali duemila;
Benzolo puro e raffinato, quintali duecento;
Oli minerali lubrificanti, quintali centocinquanta.

La ripartizione dei detti contingenti sarà fatta dal Ministero dell'aeronautica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro per l'aeronautica:* VALLE. — *Il Ministro per le finanze:* DI REVEL.

(3813)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1936-XIV.
Regolamento dei pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Svezia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1935, concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Svezia;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da paesi che abbiano adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Svezia e che si riferiscono, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 31 agosto 1936, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in corone svedesi si farà al cambio fissato di comune accordo fra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e il Clearingnämnden e la conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — L'importatore, in via definitiva e temporanea, di merce originaria e proveniente dalla Svezia è tenuto a presentare, alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi per l'estero.

Art. 4. — Per le merci importate in Italia dal 1° settembre 1936 al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, le denuncie presentante alle Dogane del Regno in base al decreto Ministeriale 20 novembre 1935 saranno ritenute valide agli effetti del versamento di cui al precedente art. 1.

Art. 5. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Svezia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie Dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci esportate in Svezia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana e delle indicazioni del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Svezia dal 1° settembre 1936 al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — Le commissioni dovute dagli importatori dei due Paesi ai loro reciproci rappresentanti in dipendenza di scambi commerciali fra detti due Paesi, dovranno essere assoggettate alle regole di cui all'art. 1. Alle regole succitate saranno del pari assoggettati i trasferimenti a conguaglio di differenza di cambio in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza svedese destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private).

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara ed a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e dalle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Svezia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate all'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Svezia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministero delle finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni ed agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 27 giugno 1935 restano in vigore a tutti gli effetti per i pagamenti fra i due Paesi in dipendenza di scambi commerciali effettuati dal 1° luglio 1935 al 18 novembre 1935.

Art. 15. — Per le merci originarie e provenienti dalla Svezia importate successivamente al 31 agosto 1936 sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 20 novembre 1935.

In data 1° settembre 1936 l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero converte in corone svedesi, per conto del Tesoro dello Stato, al cambio di chiusura della corona svedese alla Borsa di Roma del 31 agosto 1936, gli importi in lire versati a tutto il 31 agosto 1936 dagli importatori italiani di merci originarie e provenienti dalla Svezia importate in Italia anteriormente al 1° luglio 1935, in quanto escluse dalla forma di regolamento prevista dal decreto Ministeriale 27 giugno 1935, nonchè gli importi in lire versati a tutto il 31 agosto 1936 per merci importate nel periodo intercorrente tra il 18 novembre 1935 ed il 31 agosto 1936.

Per i versamenti che hanno avuto o avranno luogo posteriormente al 31 agosto 1936 in pagamento delle importazioni sopra precisate, valgono agli effetti del cambio, le disposizioni di cui all'art. 1, ultimo capoverso.

Art. 16. — Il presente decreto ha vigore dal 5 settembre 1936-XIV.

Roma, addì 5 settembre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(3828)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
3267	22-6-1936	2842	Bolzano	Mussner Matteo di Antonio	5-1-1895 - Selva	Mosna	Prinoth Maria fu Germano, moglie; Alfonso, Alberta, Roberto e Anna, figli.
3268	Id.	2762	Id.	Nussbaumer Cecilia fu Giovanni	31-1-1902 - Barbiano	Morotta	Anna Maria, figlia.
3269	Id.	2829	Id.	Sparer Carlo fu Giuseppe	29-1-1893 - Appiano	Spore	Felie Caterina fu Paolo, moglie; Federico, Emma, Ildegarda, Giovanna, figli.
3270	Id.	2824	Id.	Tschigg Anna fu Luigi	6-3-1894 - Dobbiaco	Ciga	Taddeo, Federica, Paolo, Uberto e Rita, figli.
3271	Id.	2876	Id.	Pramstaller Giuseppe fu Pietro	9-3-1876 - Chienes	Prestalli	Hittaler Regina fu Giorgio, moglie; Valeria, Guglielmo, Maria, Goffredo, Rodolfo e Anna, figli.
3272	Id.	2880	Id.	Seder Michele di Michele	7-11-1894 - Badia	Sadi	Fischnaller Maria fu Pietro, moglie; Lucia, Maria, Pietro, Luigi, Lorenzo, Giovanni e Alfonso, figli.
3273	Id.	2875	Id.	Masagg Maria di Giuseppe	27-3-1879 - Montagna	Massago	—
3274	Id.	2877	Id.	Tschanott Michele fu Luigi	4-7-1898 - Prato allo Stelvio	Cenetti	Zischg Elisabetta fu Giuseppe, moglie.
3275	Id.	2662	Id.	Mick Roberto fu Michele	25-11-1882 - Montagna	Micheli	Masagg Maria fu Giuseppe, moglie; Augusta, figlia.
3276	Id.	2826	Id.	Scherer Berta fu Giuseppe	16-12-1902 Appiano	Sartori	Massimo, figlio.
3277	Id.	2653	Id.	Pötz Cecilia fu Francesco	29-3-1910 - Laces	Bruni	Pichler Cecilia fu Antonio, figlia.
3278	Id.	2873	Id.	Kostner Giuseppe Antonio fu Lorenzo	25-10-1868 - Castelrotto	Costa	Welponer Filomena di Vincenzo, moglie.
3279	30-6-1936	1072	Id.	Knering avv. Arturo di Giuseppe	6-2-1897 - Levico	Cheneri	Zihl Giuseppina di Giorgio, moglie; Armando e Antonio, figli.
3280	23-7-1936	2901	Id.	Pichler Carolina di Barbara	15-12-1909 Bolzano	Collini	Sofia, figlia.
3281	Id.	2788	Id.	Trettel Enrica di Giacomo	9-6-1906 - Tomero	Trotto	Cornelio, Teresa e Goffredo, figli.
3282	Id.	2717	Id.	Flank Luigi fu Antonio	23-6-1876 - Verano	Bianchi	Eder Maria fu Francesco, moglie; Luigi, Maria, Francesco, Frida, Marta, Federico, Giuseppe, Martino, figli e del figliastro Eder Carlo.
3283	Id.	2951	Id.	Priller Luigi fu Giuseppe	29-7-1910 - Luson	Cardelli	—
3284	Id	2834	Id.	Rantscher Anna di Lodovico	2-1-1916 - Bolzano	Campiani	Rodolfo, figlio.
3285	Id.	2890	Id.	Marschall Giuseppina fu Francesco	13-3-1913 - Appiano	Rossi	Ines, figlia.
3286	Id.	2570	Id.	Bolner Maria di Modesto Ernesto	5-10-1901 - Mara	Boneri	Pidutti Acidalia di Antonio moglie; Romeo, Bruno, Olga, Anna e Italo, figli.
3287	Id.	2870	Id.	Schmied Gualtiero di Giuseppe	27-11-1913 - Cortina d'Ampezzo	Danonego	—
3288	Id.	2171	Id.	Werth Maria di Giuseppe	30-7-1912 - Appiano	Ieri	Edmondo, figlio.
3289	Id.	2936	Id.	Gruber Martino di Giuseppe	23-12-1899 - S. Genesio	Micheli	Stanfer Maria fu Giuseppe, moglie; Ernesto, Marta, Alfredo e Ottone, figli.

N. d'ord. di iscrizione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
3303	24- 7-1936	2924	Bolzano	Gerstgrasser Ermina di Carlo	20-5-1906 - Parcines	Orzi	Marianna, figlia.
3304	Id.	2886	Id.	Linger Anna nata Nock fu Giovanni	26-2-1888 - Vilpiano	Linghi	Anna, Frida, Berta, Brigida e Francesco, figli.
3305	Id.	2896	Id.	Malojer Giuseppe fu Giovanni	27-1-1898 - S. Michele Appiano	Molari	Linger Maria fu Francesco, moglie.
3306	Id.	1890	Id.	Silbernagl Giuseppe fu Paolo	26-11-1881 - Castelrotto	Visida	Visider Catterina fu Federico, moglie; Marta, Adelaide e Ilda, figlie.
3307	Id.	2882	Id.	Lanznaster Giuseppe fu Luigi	23-4-1898 - Bolzano	Lanzanasto	—
3308	Id.	2878	Id.	Windegger Teresa fu Giovanni	26-9-1888 - Ultimo	Masi	Teresa e Rosa, figliastre.
3309	29- 7-1936	2905	Id.	Gerstgrasser Valburga fu Luigi	24-2-1913 - Lagundo	Dall'Orzo	Giuseppe, figlio.
3310	Id.	2917	Id.	Quinz Otto di Giuseppe . . .	28-11-1904 - Agatharied (Baviera)	Gualtieri	Kratter Maddalena di Giuseppe, moglie; Alessandro, Anna Gabriella, figli.
3311	14- 5-1936	6412	Fiume	Jagodnik Stanislao di Agostino	7-5-1911 - Fiume	Agodini	—
3312	20- 5-1936	15746	Id.	Plivelich Mariano di Francesco	25-3-1888 Fiume	Pivelli	Superina Emma, moglie.
3313	28- 5-1936	2521	Id.	Budihnia Giovanni di Ignazio	2-10-1888 - Miren (Gorizia)	Budigna	Cheba Antonia, moglie; Licia, Vinicio e Rinaldc, figli
3314	20- 5-1936	4676	Id.	Penko Attilio di Luca	28-9-1902 - Fiume	Penco	Scaglia Clementa, moglie; Iolanda e Livio, figli.
3315	Id.	6456-35	Id.	Anjelic Nicolò di Giuseppe . .	26-9-1907 - Apriano (Abbazia)	Angelini	Blagar Milena, moglie; Giuseppe, figlio.
3316	Id.	5153	Id.	Zorich Stefano di Giovanni .	14-5-1905 - Caisole (Cherso)	Zori	Bortulin Albina, moglie, Loretto, figlio.
3317	2- 6-1936	6599	Id.	Anicic Luigi di Matteo	31-3-1908 - Apriano (Abbazia)	Anici	Puhar Maria, moglie.
3318	3- 6-1936	16067	Id.	Host Enrico di Enrico	28-4-1910 - Fiume	Osti	Antich Natalia, moglie; Elda, figlia.
3319	5- 6-1936	8159	Id.	Krizman Radovan Stanislao di Giovanni	13-11-1911 - Laurana	Cesarini	
3320	6- 6-1936	5152	Id.	Pulich Giovanni di Martino .	20-6-1901 - Bogliuno	Pullini	Lovrin Giovanna, moglie; Rodolfo, figlio.
3321	8- 6-1936	6457	Id.	Andretic Giovanni di Andrea .	27-11-1899 - Apriano (Abbazia)	Andretti	Sepich Antonia, moglie; Giovanni ed Elena, figli.
3322	12- 6-1936	6596	Id.	Anicich Antonio di Nicolò . .	14-3-1877 (Apriano (Abbazia)	Anici	Hlanuda Giuseppina, moglie; Rodolfo, Anna, Lodovico, Nicolò e Natalina, figli.
3323	Id.	6458	Id.	Andretic Antonio di Giuseppe	4-10-1910 - Apriano (Abbazia)	Andretti	Bozic Stanislava,, moglie; Giorgio, figlio.
3324	15- 6-1936	5836	Id.	Piriavitz Giovanni di Giacomo	5-5-1874 - Fiume	Pierazzi	Penco Giorgia, moglie; Valdemaro e Graziano, figli.
3325	16- 6-1936	6600	Id.	Anicic Antonio di Pietro . . .	19-4-1897 - Apriano (Abbazia)	Anici	Koric Antonia, moglie; Giovanni, Emilio e Bruno, figli.
3326	24- 6-1936	19034	Id.	Schimentz Francesco di Francesco	13-8-1889 - Fiume	Simoni	Iskra Giovanna, moglie.
3327	Id.	4599	Id.	Burul Simat Mario di Matteo	12-8-1911 - Fiume	Borri	—
3328	30- 6-1936	5301	Id.	Braverman-Buravioff Giacomo di Arcadio	16-11-1903 - Tchrnevtzy (Russia)	Bonomi	Luft Anna, moglie; Leonardo ed Elisa, figli.
3329	14- 7-1936	1448	Zara	Milievic' Anna di Pietro . . .	2-4-1900 - Zara	Miglietti	Licinio, figlio.
3330	19- 6-1936	1202	Id.	Kaleb ved. Mattea fu Obratov Simeone	15-2-1870 - Stretto (Jugoslavia)	Calbi	Maria, Giovanni e Rosina, figli.
3331	25- 5-1936	1078	Id.	Duzevich ved. Maria fu Vlasich Nicolò	12-2-1875 - Ciarra di Curzola (Jugoslavia)	Duselli	Spiridione, figlio.
3332	19- 6-1936	1213	Id.	Budrovich Mario di Giuseppe	11-5-1911 - Spalato (Jugoslavia)	Budrio	—
3333	13- 7-1936	29057/b	Udine	Pach Maddalena di Valentino	8-11-1908 - Grado	Pacco	—
3334	Id.	29057/c	Id.	Pach Ida di Valentino	22-3-1910 - Cervignano del Friuli	Pacco	—
3335	Id.	29057/d	Id.	Pach Alice di Valentino . . .	25-5-1911 - Cervignano del Friuli	Pacco	—
3336	Id.	29057/a	Id.	Pach Valentino fu Angelo . .	16-6-1873 - Cervignano del Friuli	Pacco	—
3337	16- 5-1936	2722	Bolzano	Haller Notburga di Martino .	20-2-1905 - Campo di Trens	Rossini	Ottone, figlio.
3338	Id.	2566	Id.	Brugnaller Giuseppe fu Simone	4-8-1902 - Bolzano	Brugnoli	Standacher Maria fu Giuseppe, moglie; Elisabetta, figlia; Tetter Erna, Otto, Maria, Luigia e Rosa, figliastri.
3339	18- 5-1936	2773	Id.	Moling Angelo fu Giovanni .	31-8-1889 - S. Martino in Badia	Molino	Frenes Maria fu Giovanni, moglie; Serafino e Giovanni, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 22 settembre 1936-XIV, ha presentato alla Eccellentissima Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1936-XIV, n. 214, concernente registrazione di denunzie di contratti verbali di locazione di fabbricati.

(3822)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 settembre 1936-XIV - N. 191.

S. U. A. (Dollaro)	12,71	Olanda (Fiorino)	8,6281
Inghilterra (Sterlina)	64,37	Polonia (Zloty)	239,75
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	414,25	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,62	Rendita 3,50 % (1906)	76,025
Austria (Shilling)	2,3981	Id. 3,50 % (1902)	72 —
Belgio (Belga)	2,1485	Id. 3 % lordo	52,70
Canadà (Dollaro)	12,72	Prest. redim. 3,50 % - 1934	76,70
Cecoslovacchia (Corona)	52,62	Obbl. Venezie 3,50 %	88,05
Danimarca (Corona)	2,88	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,725
Germania (Reichsmark)	5,1046	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,825
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,825
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,775
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,825

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Settantaquattresimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 24 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1936, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 351, con il quale la concessione della miniera di scorie ferrifere denominata « Baratti », regione Populonia, sita in territorio del comune di Piombino, provincia di Livorno, accordata in perpetuo alla S. A. Populonia Italica con decreto Ministeriale 24 gennaio 1935, è trasferita alla Società « Ilva », Alti Forni e Acciaierie d'Italia, sedente in Genova.

Decreto Ministeriale 10 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1936, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 339, con il quale la concessione della miniera di baritina denominata « Monte Segarino », sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari, accordata in perpetuo alla S. A. Bonifiche Pontine-Istituto di fondi rustici, con decreto Ministeriale 24 marzo 1936, è intestata all'« Istituto di fondi rustici - Società agricola industriale italiana ».

Decreto Ministeriale 10 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1936, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 338, con il quale al sig. Bocchini Federico, domiciliato in Longiano, è concessa, per la durata di anni 50, la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « Feloniche », sita in territorio dei comuni di Longiano e Sant'Arcangelo di Romagna, provincia di Forlì. Estensione ettari 6,43.

Decreto Ministeriale 10 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1936, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 337, con il quale alla S. A. Stabilimenti di Rumianca, sedente in Torino, è concessa, per la durata di anni 30, la facoltà di coltivare i giacimenti auriferi siti nelle località denominate « Tagliata I, II, III, Cropino, dell'Ora e Fontanelle », site in territorio del comune di Pieve Vergonte, provincia di Novara. Estensione ettari 364,1877.

Decreto Ministeriale 10 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1936, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 336, con il quale alla Società Meridionale per lo sviluppo delle industrie e dell'agricoltura, sedente in Roma, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Mandra Principe », sita in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento. Estensione ettari 20,3812.

Decreto Ministeriale 10 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1936, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 335, con il quale la concessione della miniera di piombo e zinco denominata « Seddas de is Moddizzis », sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari, confermata in perpetuo, con decreto Ministeriale 22 novembre 1930, a favore dell'ing. Giorgio Asproni, è trasferita agli eredi signora Giuseppina Mari vedova Asproni e signori Rosina Asproni, Carolina Asproni vedova Salazar, Giannina Asproni in Borasio, Bice Asproni in Salazar, Sestilia Asproni in Muntoni, Amalia Asproni in Cannas, Goffredo e Carlo Asproni, rappresentati dall'ing. Giuseppe Rodriguez, elettivamente domiciliato in Iglesias.

Decreto Ministeriale 10 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1936, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 334, con il quale la concessione della miniera di piombo, zinco ed argento denominata « Canali Serci », sita in territorio dei comuni di Domusnovas e Villacidro, provincia di Cagliari, accordata per la durata di anni 25 alla S. A. Monte Mannu, sedente in Roma, con decreto Ministeriale 20 giugno 1932, è estesa ai minerali di stagno.

Decreto Ministeriale 10 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1936, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 352, con il quale la concessione della miniera lignitifera denominata « Bossi », sita in territorio del comune di Castelnuovo Berardenga, provincia di Siena, accordata in perpetuo, con decreto Ministeriale 23 gennaio 1936, ai signori Giuseppina Giuggioli vedova Liccioli, Alessandro, Ascanio e Girolamo Piccolomini, è trasferita alla Società Mineraria del Valdarno.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1936, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 343, con il quale al condominio rappresentato dal sig. Achmet Burgio, elettivamente domiciliato in Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Iacuzzo Principe », sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento. Estensione ettari 1,1080.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1936, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 344, con il quale al condominio rappresentato dal sig. Achmet Burgio, elettivamente domiciliato in Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Cannatone Piccolo », sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento. Estensione ettari 7,52.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1936, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 345, con il quale al condominio rappresentato dal sig. Achmet Burgio, elettivamente domiciliato in Agrigento, è concessa in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Vinci Calabrese », sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento. Estensione ettari 5,4090.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1936, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 346, con il quale al condominio rappresentato dal sig. Achmet Burgio, elettivamente domiciliato in Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Garrano Giancani », sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento. Estensione ettari 5,7460.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1936, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 342, con il quale al condominio rappresentato dal sig. Achmet Burgio, elettivamente domiciliato in Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Robbavecchia », sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento. Estensione ettari 7,8750.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1936, reg n. 2 Corporazioni, fog. 353, con il quale al sig. Umberto Falorni, domiciliato in Milano, è concessa, per la durata di anni 30, la facoltà di coltivare il giacimento di pirite di ferro sito nella località denominata « Fragné », nel territorio dei comuni di Chialamberto e Cantoira, provincia di Torino. Estensione ettari 359,35.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1936, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 355, con il quale al comune di Colle San Magno è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di calcare bituminoso sita in località denominata « Monticello e Monte della Grotta », nel territorio del comune medesimo, provincia di Frosinone. Estensione ettari 92,4040.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1936, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 354, con il quale al condominio rappresentato dal sig. Federico Caico fu Eugenio, domiciliato in Montedoro, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Orto Paruzzo », sita in territorio del comune di Montedoro, provincia di Caltanissetta. Estensione ettari 0,4365.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1936, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 356, con il quale alla Società anonima Marna, sedente in Perugia, è concessa, per la durata di anni 30, la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Ghigiano », sita in territorio del comune di Gubbio, provincia di Perugia.

(3830)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

Si comunica che in data 3 settembre 1936-XIV è stato concesso l'exequatur al sig. Cavit Ulvi, console di Turchia a Rodi.

(3797)

Si comunica che in data 3 settembre 1936-XIV è stato concesso l'exequatur al sig. Nicolas Revello, console onorario dell'Uruguay in Roma.

(3798)

Si comunica che in data 3 settembre 1936-XIV è stato concesso l'exequatur al sig. Angelo Berutti, console onorario del Cile a Torino.

(3799)

Si comunica che in data 9 settembre 1936-XIV è stato concesso l'exequatur al sig. Leonard G. Bradford, vice console degli Stati Uniti d'America in Genova.

(3800)

Si comunica che in data 3 settembre 1936-XIV è stato concesso l'exequatur al sig. Julio Miliani, console della Repubblica del Venezuela a Genova.

(3801)

Si comunica che in data 3 settembre 1936-XIV è stato concesso l'exequatur al sig. Mauricio Gohering, console del Paraguay a Milano.

(3802)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a posti di segretario comunale capo di 2ª classe.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 375, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1. — Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 2ª classe (grado IV) per seguenti sedi:

1° Avezzano, provincia di Aquila;
2° Castelfranco Veneto, provincia di Treviso;
3° Cividale, provincia di Udine;
4° Martina Franca, provincia di Taranto;
5° Omegna, provincia di Novara;
6° Ostuni, provincia di Brindisi;
7° Pisino, provincia di Pola;
8° Rapallo, provincia di Genova;
9° Reggello, provincia di Firenze;
10° Valdagno, provincia di Vicenza.

Art. 2. — Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta per disposizione del regolamento organico la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3. — Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile) non oltre il giorno 30 novembre 1936-XV, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4. — I candidati dovranno indicare il posto al quale intendono concorrere.

Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare a tutti i posti messi a concorso, dovrà presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda però, dovrà essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 ed un duplice elenco descrittivo, in carta semplice, di tutti i titoli e documenti prodotti.

Roma, addì 9 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3814)

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Variazione alla graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il proprio decreto del 15 luglio 1936-XIV, col quale venne approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso a 12 posti di medico condotto, vacanti nella Provincia al 30 aprile 1935;

Considerato che il dott. Silipigni Santi di Giuseppe, nominato alla condotta della frazione Casalvecchio Siculo di S. Teresa di Riva, ha rinunziato al posto e che i dottori Ribaudo Vincenzo di Liborio ed Occhino Giovanni di Giuseppe, opportunamente interpellati, hanno comunicato la rispettiva rinunzia;

Considerato che, ai sensi di legge, occorre provvedere alla designazione, per la nomina al posto, di altro candidato che abbia chiesto quella sede nell'ordine di preferenza, in persona del sanitario seguente i rinunziatari nella graduatoria anzidetta;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Sfameni Mario di Pasquale, classificato al 17° posto nella graduatoria surricordata, è dichiarato vincitore per la condotta medica della frazione di Casalvecchio Siculo del comune di S. Teresa di Riva.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni di seguito, agli albi della Prefettura e del comune di S. Teresa di Riva.

Messina, addì 14 settembre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MIRANDA.

(3825)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.